

# Prove concorsuali Irc ordinarie e straordinarie FAQS:

# Quali sono le prove concorsuali per accedere al ruolo di insegnante di religione?

Le tipologie sono due: il concorso ordinario per coloro che non hanno maturato il requisito dei 36 mesi di servizio e la procedura straordinaria per coloro che hanno svolto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, almeno trentasei mesi di servizio anche non consecutivi nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (art.47, comma 9, D.L. 36/2022, convertito in legge n.79 del 29 giugno 2022).

### È necessaria una Intesa tra CEI e MIM per procedere con le prove concorsuali?

L'Intesa tra presidente della CEI e Ministro dell'istruzione è prevista dal comma 1 dell'art.1bis della legge 159/2019 per la pubblicazione del bando del concorso ordinario. Per la procedura straordinaria NON è prevista alcuna intesa.

# Il bando di concorso ordinario e la procedura straordinaria per l'immissione in ruolo degli idr saranno pubblicati in tempi diversi?

No, saranno banditi contestualmente.

La contestualità, come abbiamo detto più volte, si riferisce alla firma dei decreti dei due bandi di ordinario e alla pubblicazione dei due bandi di straordinario. Chiaramente, le due procedure avranno un iter diversamente veloce: l'ordinario con la prova scritta e la prova orale selettivi avrà tempi lunghi (dovrà andare anche agli organi di controllo), mentre la procedura straordinaria con la solo prova orale didattico-metodologica avrà un iter molto veloce.

### Quali sono i requisiti per la partecipazione al concorso ordinario?

Potranno partecipare i candidati con il prescritto titolo di studio previsto dal DPR 175/2012 e l'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio, oltre ovviamente ai requisiti per la partecipazione ai pubblici concorsi.

# Quali sono i requisiti per la partecipazione alla procedura straordinaria? Potranno partecipare alla procedura straordinaria coloro che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio – anche non consecutivi - nelle scuole statali alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso del titolo di studio previsto dal DPR 175/2012 e siano in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio.

Ad uso delle segreterie provinciali Snadir - Faqs aggiornate all'11 giugno 2024



# 6

### Non si può evitare qualsiasi forma di concorso?

Art. 97 della Costituzione stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Quest'ultima affermazione consente di indire procedure straordinarie, quando ricorrono particolari condizioni come, nel caso degli insegnanti precari di religione, un ingiustificato lungo tempo di attesa da addebitarsi all'inerzia della stessa pubblica amministrazione.



## Chi partecipa alla procedura straordinaria potrà partecipare al concorso ordinario?

Chiunque partecipi alla procedura straordinaria potrà partecipare al concorso ordinario con la prova scritta selettiva e orale selettiva. Chiaramente tale opportunità dovrebbe essere colta da coloro che hanno un numero di anni di servizio poco numerosi.



Il docente di religione già in ruolo nella scuola primaria può partecipare alla procedura straordinaria per accedere al ruolo nella scuola secondaria? Il D.M. 20 gennaio 2024 non pone un divieto. Rimane tuttavia nelle prerogative dell'ordinario diocesano la decisione di rilasciare o meno una attestazione di idoneità ad un docente di religione, già in ruolo per un ordine scolastico, che aspiri ad accedere in ruolo in un diverso ordine scolastico.



La procedura straordinaria riguarderà anche gli idr precari in servizio in diocesi che non hanno disponibilità di posti nella quota del 70%?

Sì. Ricordiamo che la procedura straordinaria produrrà una graduatoria ad esaurimento pertanto tutti gli idr precari che parteciperanno e saranno graduati, prima o poi saranno chiamati in ruolo.



Qual è la tipologia di prova per la procedura straordinaria? Il comma 2 dell'art.1bis della legge 159/2019 prevede una sola prova orale didattico-metodologica, cioè un percorso strutturato basato su una UDA. Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova.



# Quale tempo di validità avranno le graduatorie a seguito della procedura straordinaria?

Le graduatorie delle procedure straordinarie saranno utilizzate fino a totale esaurimento. Invece quelle del concorso ordinario avranno valore solo biennale.



Il concorso del 2004 ha prodotto una graduatoria "ad esaurimento"? No, ha prodotto una graduatoria "di merito" in vigore per tre anni. Da settembre 2020, tuttavia, nelle more dell'indizione di procedure di assunzione per gli insegnanti di religione, una specifica norma (comma 3 dell'art.1bis legge 159/2019) ha disposto che si utilizzasse (provvisoriamente) quella graduatoria per lo scorrimento dei posti e la chiamata in ruolo di coloro che risultano in posizione utile per la copertura del 70% del totale complessivo delle cattedre funzionanti.



Al fine di avere maggiori possibilità di un esito favorevole, è possibile fare domanda di partecipazione alla procedura straordinaria in più Regioni o in più diocesi?

No. La scelta dovrà essere per una sola Regione e una sola diocesi.





Al fine di avere maggiori possibilità di un esito favorevole, è possibile fare domanda di partecipazione al concorso ordinario in più Regioni o in più diocesi?

No. La scelta dovrà essere per una sola Regione e una sola diocesi.



Il requisito dei 36 mesi di servizio dev'essere maturato entro quale data e come va calcolato?

I 36 mesi di servizio vanno calcolati, anche in titoli di servizi non continuativi, dalla data di presa servizio - con titolo già in possesso - fino al termine di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura straordinaria, cioè il 2 luglio 2024.

Inoltre, i 36 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati come seque:

- Mesi Interi: Si contano come da calendario, indipendentemente dal numero di giorni di cui è composto ciascun mese.
- Frazioni di Mese: Si sommano in ragione di un mese ogni 30 giorni.
- Frazione Residua di Mese: Non si considera la frazione di mese residua, anche se superiore a 15 giorni. Ad esempio, un candidato con 35 mesi e 16 giorni di servizio non soddisfa il requisito di anzianità valido per l'accesso alla procedura.
- Requisito Complessivo: Il requisito di accesso alla procedura concorsuale è soddisfatto al raggiungimento di 1.080 giorni complessivi di servizio, purché prestati con il possesso del titolo prescritto.



Ai fini dell'accesso alla procedura straordinaria il requisito dei 36 mesi è valido anche se il servizio è stato svolto senza avere ancora conseguito il titolo ecclesiastico?

No. Il DM n.9 del 19/01/24 specifica che i destinatari della procedura straordinaria sono coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nelle scuole statali, con il possesso dei prescritti titoli.



Come calcolare il punteggio del servizio svolto ai fini dei 100 punti previsti dalla Tabella H allegata al D.M. n.9/2024 e dell'Allegato 9, lettera A) al DDG 1327 del 29 maggio 2024 e al DDG 1328 del 29 maggio 2024?

Il punteggio va calcolato - inserendo nel menu a tendina presente nel sistema di presentazione della domanda su InPA - gli ulteriori servizi prestati con titolo, escludendo i 36 mesi già inseriti come "Titolo valido ai fini dell' accesso". Bisognerà inserire le annualità secondo la formula "dal 1° settembre fino al 31 agosto".

Per i servizi non continuativi, è sufficiente inserire la data di inizio e quella di fine di ogni periodo di servizio, tenendo conto che - se la somma dei periodi non equivale o supera i 180 giorni - verrà mostrato il segnale di errore e i titoli non saranno salvati.



Il servizio corrispondente all'anno scolastico in corso alla data di emanazione del bando di concorso è valutabile ai fini del punteggio finale del servizio?

No. Invece può essere utilizzato per conseguire il requisito di accesso dei 36 mesi di servizio.





# Da quale data è possibile calcolare il servizio svolto ai fini dei 36 mesi e del punteggio?

Il servizio è valutabile ai fini dei 36 mesi e del punteggio (100 punti) dal momento in cui è stato conseguito il titolo di studio. E' ininfluente che il contratto rimanga N28, cioè senza titolo, fino al termine e non sia stato cambiato in N27.



Nel caso di un docente che ha svolto parte della sua carriera scolastica nella scuola primaria per poi passare nella scuola secondaria, il servizio va comunque valutato?

Sì.



## Ai fini dell'accesso alla procedura straordinaria sono validi i servizi prestati nella scuola privata?

No. Il comma 2 dell'art.1bis della legge 159/2019 specifica che è richiesto il servizio nella scuola statale con il possesso dei prescritti titoli.



Il servizio svolto nella scuola paritaria o nella scuola comunale è valutabile? Il servizio svolto nella scuola paritaria o nella scuola comunale oppure regionale non contribuisce al requisito dei 36 mesi. La condizione prioritaria è che siano stati svolti 36 mesi di servizio nella scuola statale, anche in maniera non continuativa.



Il servizio svolto nella scuola paritaria o nella scuola comunale non contribuisce al requisito dei 36 mesi. Il D.M. n.9/2024 esclude anche il predetto servizio dalla valutazione ai fini dei 100 punti previsti?

Lo Snadr ritiene che l'esclusione della valutazione del servizio ai fini dei 100 punti sia illegittima in quanto in questo caso il riferimento deve essere al sistema nazionale di istruzione che comprende anche la scuola paritaria, quella comunale e regionale. In questo caso consigliamo nella presentazione della domanda (alla fine nella parte "Allegati") di caricare un file pdf con il servizio nella scuola paritaria, quella comunale e regionale – dichiarando che il servizio è stato svolto nelle scuole non statali – riservandosi la presentazione in tal modo di un eventuale successivo ricorso. Chiaramente lo Snadir assisterà gli interessati in questo eventuale ricorso.



Con quale scala di punteggi sarà valutata la prova dei candidati?

Il D.M. n.9 del 19/01/24 ha previsto la valutazione in 250 punti, così suddivisa: 100 punti per il servizio, 100 punti per la prova orale metodologica- didattica e 50 punti per i titoli.

Link utili per calcolare il punteggio relativo a titoli e servizio:

- Infanzia e Primaria: https://www.blog-snadir.it/punteggio/primaria/index.html
- Secondaria di I e II grado: https://www.blogsnadir.it/punteggio/secondaria/index.html



### Sarà richiesta una prova di lingua inglese?

Con il D.M. n.9 del 19/01/24 il Ministero ha previsto, all'interno della prova orale, una valutazione per la comprensione e la produzione in lingua inglese. La valutazione avrà un punteggio massimo di 10 punti per tutti i gradi scolastici. Proprio come proposto dallo Snadir, le interazioni in lingua inglese pertanto influiranno in maniera limitata all'interno della valutazione totale dei 100 punti assegnati alla prova orale.





# I libri di testo per l'insegnamento della religione propongono delle esercitazioni con l'utilizzo di termini in lingua inglese?

Sì. Alcuni testi, già nella primaria, al termine di un capitolo o di una unità didattica propongono degli esercizi con l'utilizzo di termini in inglese (es. abbinamento di un'immagine con il relativo corretto termine in inglese).



Tra i titoli aggiuntivi si prevede possano essere valutati anche titoli civili (es. Laurea magistrale conseguita in una Università statale)?

Il D.M. n.9 del 19/01/24 ha previsto che i titoli valutabili siano esclusivamente i titoli di qualificazione professionale per l'insegnamento dell'IRC.



## È possibile partecipare alla procedura straordinario con il solo diploma di "scuola magistrale"?

Sì. In questo caso il candidato che partecipa con il solo diploma di "scuola magistrale", conseguito entro l'a.s. 2001/2002, viene individuato in graduatoria con apposita indicazione e la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell'infanzia.



A coloro che hanno superato il concorso bandito nel 2004 sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo?

Il D.M. n.9 del 19/01/24 non ha previsto alcun punteggio aggiuntivo per coloro che hanno superato il concorso del 2004. Lo Snadir/FGU ha sempre ritenuto che fosse giusto il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo a coloro che sono nelle graduatorie del concorso del 2004, anche il CSPI si era espresso favorevolmente circa questa possibilità.



A parità di punteggio e di titoli quale candidato precede in graduatoria? Diversi sono i criteri per individuare la precedenza; quelli maggiormente ricorrenti sono: i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; maggior numero di figli a carico; mutilati e invalidi civili che siano tali per motivi non inerenti al servizio; minore età anagrafica (cfr. art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e DPR n.487/1994 art. 5 comma 4).



Ci saranno categorie riservate che avranno una quota percentuale di riserva per le assunzioni in ruolo?

Sì. Saranno attribuite diverse percentuali di riserva di posti per coloro che, in servizio al momento di pubblicazione del bando, appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 68, e all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.



È necessaria l'idoneità all'irc per la partecipazione al concorso ordinario e alla procedura straordinaria?

Il requisito dell'idoneità all'insegnamento di religione cattolica rimane una prerogativa peculiare dell'ordinario diocesano. Tale certificazione di idoneità va rilasciata in occasione delle procedure di assunzione, ordinarie straordinarie entro i novanta giorni che precedono la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione.





### L'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano riguarderà i due ruoli previsti dalla legge n. 186/2003?

Il D.M. n.9 del 19/01/24, come requisito di partecipazione alla procedura straordinaria, prevede la certificazione dell'idoneità diocesana – rilasciata entro novanta giorni antecedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda - per il grado di scuola per cui si concorre. Occorre tenere presente che per il Ministero dell'istruzione il superamento della procedura riguarderà i due ruoli indicati nella legge n. 186/2003: infanzia/primaria e secondaria di I grado/secondaria di 11 grado.

Nella presentazione della domanda per l'infanzia e la primaria sarà possibile selezionare il possesso dell'idoneità rilasciata per:

- Infanzia / Primaria / Infanzia e primaria
- Nella presentazione della domanda per la scuola secondaria sarà possibile selezionare il possesso dell'idoneità rilasciata per:
  - Scuola secondaria di I grado /Scuola secondaria di II grado /Scuola secondaria di I e II grado



### I candidati devono ricevere una specifica idoneità da parte dell'Ordinario diocesano?

Sì. Entro i novanta giorni antecedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura - cioè il 2 luglio 2024 - il Responsabile dell'Ufficio diocesano competente rilascerà una attestazione di idoneità con la quale si specificherà la diocesi e il grado di scuola per il quale si concorre. La certificazione di idoneità dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf.



Quali docenti potranno far parte delle Commissioni d'esame?

Gli artt. 13 e 15 del D.M. n.9 del 19/01/24 stabiliscono che coloro che aspirano ad essere componenti delle commissioni devono essere docenti di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità e, preferibilmente, insegnanti di religione cattolica.



Un dirigente sindacale può far parte della commissione d'esame? No. Non è consentito neppure al componente della RSU o al terminale associativo (TAs).



### Un docente di ruolo in pensione può presentare domanda per far parte delle commissioni esaminatrici?

Possono presentare domanda coloro che sono in pensione da non oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando. Nel periodo in cui era in servizio deve comunque aver maturato il requisito dei cinque anni di servizio di ruolo. Deve indirizzare la domanda all'USR della Regione nella quale risiede.



### Le commissioni sono distinte tra loro per le modalità di composizione?

Sì! Ci sarà una commissione per il settore infanzia primaria ed una commissione per il settore scuola secondaria di primo e secondo grado. Nella commissione infanzia-primaria un commissario deve provenire dalla scuola dell'infanzia e l'altro commissario dalla scuola primaria. Allo stesso modo, nella commissione per il settore scuola secondaria un commissario deve provenire dalla secondaria di primo grado e l'altro commissario dalla secondaria di secondo grado.





Ci sono ulteriori criteri da osservare nella composizione delle commissioni? La composizione delle commissioni deve garantire la presenza di entrambi i sessi, salvo i casi di motivata impossibilità. Per la lingua inglese ci sarà un docente aggregato.



# La domanda di partecipazione alla procedura straordinaria si presenta in forma cartacea?

No! I candidati presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica attraverso il Portale unico, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.



## Di quanto tempo si dispone per la presentazione della domanda di partecipazione?

La domanda di partecipazione va presentata a partire dalle ore 14.00 del 3 giugno 2024 alle ore 23.59 del 2 luglio 2024.



# Se il candidato sbaglia nell'inserimento dei dati può modificare la propria domanda di partecipazione alla procedura straordinaria?

E' possibile al candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza di presentazione della domanda prevista nel bando, anche se già precedentemente inviata.



I candidati che potrebbero trovarsi in difficoltà nella compilazione della domanda di partecipazione alla procedura straordinaria cosa devono fare? L'amministrazione scolastica garantirà un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda (D.M. 20 gennaio 2024, art. 10 comma 6).

È possibile rivolgersi alle **sedi territoriali SNADIR** per informazioni e supporto compilazione delle domande.

Per l'assistenza chiamare:

- lo **06 62280408** (tasto 1) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 14,00 alle 18
- lo **06 94507255** lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle 12 e dalle ore 15,00 alle 18
- tutte le sedi Snadir provinciali, , secondo l'orario di apertura previsto: https://www.snadir.it/le-regioni/





# Il candidato conoscerà in anticipo la traccia in base alla quale svolgere la prova orale metodologico-didattica?

Nella procedura straordinaria il candidato conoscerà la traccia 24 ore prima di svolgere la prova orale didattico-metodologica. Lo Snadir ha chiesto l'invio della traccia per la prova orale tramite e-mail, qualora il/la candidato/a non possa assicurare la presenza fisica il giorno dell'estrazione della stessa.



È possibile conoscere il contingente di posti distinto per Regione?
Il DDG 1327 del 29 maggio 2024 specifica i posti per la scuola dell'infanzia e primaria, invece il DDG 1328 del 29 maggio 2023 specifica i posti per la secondaria di primo e secondo grado.



# Il titolo religioso conseguito con la dicitura "cum laude", "magna cum laude", "summa cum laude", produce un punteggio?

Nel caso di votazioni espresse con giudizi che gli istituti accademici fanno corrispondere ad una fascia di oscillazione numerica (ad es. cum laude, magna cum laude, summa cum laude, ecc), occorre innanzitutto verificare qual è la scala di giudizi utilizzata dall'istituto in cui si è conseguito il titolo e poi si attribuisce il punteggio numerico corrispondente al livello più alto della fascia oppure verificare nel diploma supplement il corrispondente voto numerico.



# La piattaforma da utilizzare per presentare la domanda di partecipazione consente anche di caricare (upload) documenti?

La norma e il bando prevedono la necessità, tra l'altro, di caricare la certificazione diocesana di idoneità in formato pdf e la ricevuta del versamento di Euro 50,00.



### Quali sono le quattro cose da ricordare assolutamente:

Ritirare la certificazione di idoneità presso l'ufficio diocesano; accertarsi di avere attivi SPID o la CIE (carta di identità elettronica); effettuare il pagamento di euro 50,00 e inserire in piattaforma la relativa ricevuta; indicare la propria e-mail.



### È necessario procurare i propri contratti annuali sottoscritti da incaricato/a?

No, ma può essere utile predisporre una propria esatta autocertificazione dei servizi in maniera tale da ricopiarla in piattaforma al momento della predisposizione della domanda.



## Quanti sono i posti vacanti da assegnare a ruolo tramite concorso ordinario?

Tramite il concorso ordinario saranno coperti 1.928 posti vacanti (927 infanzia-primaria + 1.001 secondaria).





## Quanti sono i posti vacanti da assegnare a ruolo tramite procedura straordinaria?

Tramite la procedura straordinaria saranno coperti 4.500 posti vacanti (2.164 inf-primaria + 2.336 secondaria). I 4.500 posti assegnati alla procedura straordinaria rappresentano il 70% del totale complessivo delle cattedre, come previsto dalla norma.



## Il tempo necessario per la prova di inglese è compreso nei 30 minuti complessivi della prova o si aggiunge a questa?

La prova metodologico-didattica ha una durata "massima" complessiva di 30 minuti. Non può andare oltre questo tempo prefissato dal bando.



Perché i quadri nazionali di riferimento per lo svolgimento della prova orale didattico-metodologica dell'infanzia e della primaria sono contenuti distintamente in due allegati (7 e 8)?

Sebbene il ruolo infanzia-primaria sia unico, la Commissione utilizza distinti quadri nazionali di riferimento in base alla certificazione di idoneità del candidato:

- Quadro per l'Infanzia: Viene utilizzato se il candidato possiede solo la certificazione di idoneità diocesana per l'infanzia, come nel caso di chi ha conseguito il diploma di scuola magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002.
- Quadro per la Primaria: Viene utilizzato se il candidato possiede solo la certificazione di idoneità diocesana per la primaria.
- Candidati con Entrambe le Certificazioni: Se il candidato possiede sia la
  certificazione di idoneità diocesana per l'infanzia sia quella per la primaria,
  sarà valutato sulla base del quadro nazionale di riferimento per la primaria.



## Il titolo in diritto canonico è valido per partecipare alla procedura straordinaria e al concorso ordinario?

Il titolo di diritto canonico è valido ai sensi del DPR 751/1985 punto 4.3.2 e D.M. 611 del 26 settembre 1996, purché conseguito entro il 31 ottobre 2012 (entrata in vigore del DPR 175/2012) e l'interessato abbia svolto almeno un anno di servizio dal 2007/2008 al 2016/2017.



Quale sarà la posizione dei docenti di religione che, non essendo rientrati tra coloro che passeranno in ruolo nella quota del 70%, resteranno in attesa che lo scorrimento della graduatoria ad esaurimento consenta loro l'ingresso in ruolo?

Nessuna variazione rispetto alla situazione attuale; continueranno a svolgere l'insegnamento della religione come incaricati annuali nella quota del 30%, salvo revoca dell'idoneità.





### C'è un limite di età per la partecipazione alla procedura straordinaria?

Non c'è alcun limite di età per partecipare, però al momento di assunzione a tempo indeterminato (ruolo) sussiste tale limite.. Infatti, come prevede l'art. 14, comma 2 del DDG 1327 del 29 maggio 2024 e del DDG 1328 del 29 maggio 2024 "non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia". Pertanto, al momento dell'assunzione, qualora si sia raggiunto l'attuale limite di età di 67 anni l'Amministrazione non procederà all'immissione in ruolo.



Il Baccalaureato in scienze religiose è titolo per insegnare religione e quindi o utile da inserire tra i titoli valutabili nella procedura straordinaria?

Ai sensi del DPR 175/2012 e del D.M. n.70 del 24 luglio 2020 il titolo di Baccalaureato utile per insegnare religione e valutabile nella procedura straordinaria è quello in teologia con le sue varie specializzazioni. Il Baccalaureato in scienze religiose, ovvero la laurea triennale in scienze religiose non è titolo utile per insegnare religione e tantomeno ai fini della valutazione dei titoli nella procedura straordinaria. Nel caso del baccalaureato in scienze religione soltanto il conseguimento della laurea magistrale è titolo utile per insegnare religione e valutabile nella procedura straordinaria.



Il Baccalaureato, licenza o dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche in quale tipologia va inserito?

I titoli accademici di baccalaureato, licenza o dottorato in Teologia o nella altre discipline ecclesiastiche vanno inseriti nella tipologia 4.2.1 – a) dei "Titoli di accesso", indipendentemente dall'anno accademico in cui sono stati conseguiti.



Il servizio utilizzato per il requisito dei 36 mesi non può essere inserito anche tra gli ulteriori servizi validi ai fini del punteggio; significa che i 36 mesi non saranno valutati nel punteggio del servizio (100 punti)?

Il servizio da inserire si distingue tra:

- a) quelli utili ai fini dei 36 mesi
- b) e ulteriori servizi validi ai fini del punteggio.

Pertanto, è ovvio che non è possibile inserire due volte lo stesso servizio. In ogni caso tutto il servizio, compreso quello dei 36 mesi, sarà riportato dal sistema nella domanda ai fini della valutazione da parte della commissione.



Ho conseguito il baccalaureato in teologia nel febbraio 2008 e ho iniziato a insegnare il 1° settembre 2008. Successivamente, ho ottenuto la licenza in teologia nell'aprile 2013. Posso usare la licenza in teologia come titolo di accesso e il baccalaureato come "Altri titoli valutabili"?

Sì, è possibile utilizzare liberamente qualsiasi titolo di qualificazione professionale.